



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 29 aprile 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Gianni Roj, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29 aprile 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 34

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo aggiunto in relazione alla gara di Campionato Nazionale Primavera Salernitana-Palermo del 12/4/03 (C.U. n. 300 del 15/4/03).

Il procedimento

La Soc. Salernitana ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto:

- alla Soc. Salernitana la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Nazionale Primavera Salernitana-Palermo del 12/04/03 (con assegnazione di gara vinta alla soc. Palermo con il punteggio di 0-2);
- alla soc. Salernitana la sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- al calciatore Fabio Mazzeo, tesserato per la soc. Salernitana, la sanzione dell'ammonizione;
- al dirigente accompagnatore della medesima società Alessio Piperno la sanzione dell'ammonizione con diffida.

La reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata e la revoca della sanzione della perdita della gara, con omologazione del risultato acquisito sul campo, nonché la revoca di tutte le sanzioni irrogate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è inammissibile.

Infatti, secondo il disposto dell'art.29 comma 5 C.G.S., copia del reclamo deve essere inviato alla eventuale controparte. L'inosservanza di tale formalità, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo articolo, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, precludendo l'esame del merito.

Nel caso *de quo* non risulta tuttavia che copia del presente reclamo sia stata trasmessa alla controparte, nella fattispecie individuabile nella Soc. Palermo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione – visto l'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S. - dichiara il reclamo proposto dalla soc. Salernitana inammissibile e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/4/03).

La Commissione, su istanza di rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento personale del deferito, aggiorna la seduta alla riunione dell'8 maggio 2003 alle ore 9.30.

Sig. Luca MEZZANO – Calciatore Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/4/03).

La Commissione, su istanza di rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento personale del deferito, aggiorna la seduta alla riunione dell'8 maggio 2003 alle ore 9.30.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 9 maggio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani